

## PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA E INTRODUZIONE COMPETENZE NON COGNITIVE NEL METODO DIDATTICO

Questa proposta di legge, di **iniziativa parlamentare**, prevede l'introduzione dello **sviluppo di competenze non cognitive e trasversali** nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché **nei percorsi di istruzione e formazione professionale**.

Il testo ripropone sostanzialmente **gli obiettivi di un progetto di legge** sulla medesima materia, sempre di iniziativa parlamentare, approvato in prima lettura alla Camera, nel corso della **passata legislatura**.

La proposta in esame mira a riportare l'attenzione sulla necessità di **sviluppare negli studenti e nelle studentesse le competenze non cognitive fin dai primi gradi di istruzione** in virtù dei **benefici** che sembrano arrivare **dal punto di vista sia educativo sia relazionale**. Quanto è accaduto negli ultimi anni, in seguito all'emergenza sanitaria per effetto del Covid, non ha fatto altro, da un lato, che esasperare e far emergere, in maniera ancora più ampia, tutta **una serie di disuguaglianze, di gap e di problemi** che già erano presenti e, dall'altro, rendere chiaro ed importante come **aspetti e tratti comportamentali**, che diventavano anche educativi, quindi, relazionali, stessero acquisendo **centralità ed importanza**. Pensiamo, uno su tutti, al termine "**resilienza**", che negli ultimi anni ha rappresentato un **tratto caratterizzante** non più solo l'atteggiamento individuale, ma che anche quello collettivo, indispensabile anche all'interno delle comunità scolastiche.

La finalità primaria è quella di **abilitare l'utilizzo e la valorizzazione delle competenze non cognitive** nella scuola attraverso una **sperimentazione strutturata e inclusiva**, che parta dalla scuola primaria e che punti a incentivare, sperimentare, verificare e migliorare quello che di fatto è **un modo nuovo di guardare alla didattica e agli studenti**, attraverso un approccio educativo che intende **valorizzare le competenze extradisciplinari**, promuovendo una metodologia che si basi **sull'utilizzo di didattiche e di approccio alla didattica in relazione con gli studenti**.

Il **PD-IDP**, pur **condividendo la finalità**, evidenzia **l'assenza di risorse**; con un emendamento del relatore, approvato durante l'esame in Commissione, è risultato, infatti, **abrogato all'articolo 2**, il comma relativo alla formazione dei docenti per le competenze non cognitive, per le quali **risorse**, pur non aggiuntive, nel testo approvato nella scorsa legislatura, **si provvedeva mediante il fondo per la formazione continua dei docenti**, previsto dalla c.d. "Buona scuola".

Se c'è **un tema condizionante è proprio quello delle risorse da investire** alla formazione degli insegnanti per introdurre, quale finalità della proposta di legge in esame, lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.

Per questa ragione il **PD-IDP** ha insistito con un proprio **emendamento**, purtroppo **respinto**, allo scopo di **incrementare il “fondo buona scuola”**, da destinare alla formazione dei docenti e alla sperimentazione per lo sviluppo delle competenze non cognitive.

Il **voto del Partito Democratico** su questo provvedimento è stato di **astensione**, “perché – come ha spiegato nella [dichiarazione di voto a nome del PD-IDP, Irene Manzi](#) – vogliamo di più, **vogliamo maggiori investimenti nel settore della scuola, maggiori risorse, interventi mirati, che ascoltino anche le esperienze provenienti dalle realtà concrete, dalle associazioni** che si occupano di questi temi della dispersione scolastica e della povertà educativa. Ebbene, sì, **vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose**, in questo caso, e, soprattutto, **vogliamo che**, a quella che è una grancassa della propaganda, cui assistiamo quotidianamente, **seguano finalmente la concretezza e la realtà dei fatti”**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico” ([AC 418](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

## CONTENUTO

In sintesi i contenuti del provvedimento, così come approvato dall'Assemblea della Camera.

**L'ARTICOLO 1** è dedicato al sostegno allo **sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici**. In particolare, prevede che il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, favorisca **iniziative** finalizzate allo **sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali, ma anche paritarie, di ogni ordine e grado**. L'obiettivo perseguito è promuovere – oltre che la cultura della competenza, integrando i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, migliorando il successo formativo, prevenendo analfabetismo funzionale, povertà educativa e abbandono – anche lo **sviluppo armonico e integrale della persona, nelle sue potenzialità e nei suoi talenti**. Inoltre, dispone che all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico, con **decreto** del Ministero dell'Istruzione e del merito, siano **definite le linee guida** per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali che definiscono indicazioni metodologico-didattiche, in coerenza con le indicazioni nazionali.

**L'ARTICOLO 2** disciplina la **mappatura dei progetti e delle esperienze**, attivata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, già **esistenti negli istituti scolastici italiani**, inerenti alla **lotta contro la dispersione scolastica** e la **povertà educativa**.

**L'ARTICOLO 3** si occupa della **formazione dei docenti** per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. In particolare, per favorire lo sviluppo di queste competenze nelle attività educative, il Ministero dell'Istruzione e del merito, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone il **Piano straordinario di azioni formative di durata triennale rivolte ai docenti** delle scuole di ogni ordine e grado da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del merito, con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

**L'ARTICOLO 4** riguarda la **sperimentazione** per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici e, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, si stabiliscono i **criteri generali per lo svolgimento**. Il decreto definisce i **requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale**, nonché **le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali** presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.

La **sperimentazione** è finalizzata: a) **all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali** il cui sviluppo è funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; b) **all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento** che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei **criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione**, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; c) **all'individuazione di percorsi formativi** basati su metodologie **didattiche innovative** che valorizzino **potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti**, contribuendo alla **riduzione della dispersione scolastica** sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e **partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato**; d) **alla verifica degli effetti** dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali **sul miglioramento del successo formativo** e sulla **riduzione della dispersione scolastica** e della **povertà educativa**.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione è costituito il **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione** complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o rimborsi spese o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. Al termine dei tre anni di sperimentazione, il Ministro dell'Istruzione e del merito **presenta al Parlamento una relazione** sugli esiti della stessa. Per l'attuazione della sperimentazione le istituzioni scolastiche **utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia**, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

**L'ARTICOLO 5** è dedicato alla **sperimentazione** per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali **nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale**.

**L'ARTICOLO 5-BIS** prevede una **clausola d'invarianza finanziaria**, stabilisce, infatti, che dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.